



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 21.2.2006
COM(2006) 69 definitivo

2006/0018 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 76/769/CEE per quanto riguarda le restrizioni alla commercializzazione di alcune apparecchiature di misura contenenti mercurio

(presentata dalla Commissione)

{SEC(2006) 194}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

Il 28 gennaio 2005 la Commissione ha adottato una comunicazione relativa alla strategia comunitaria sul mercurio¹, suffragata da una valutazione d'impatto estesa (VIE)². La strategia considera l'effetto del mercurio a livello globale e propone provvedimenti per tutelare la salute umana e l'ambiente dalle emissioni di mercurio mediante un'analisi del ciclo di vita che tenga conto della produzione, dell'utilizzo, del trattamento dei rifiuti e delle emissioni.

Al fine di ridurre la richiesta di mercurio da utilizzare nei prodotti e di accelerarne la sostituzione, la VIE indica che sarebbe opportuno introdurre una restrizione a livello comunitario della commercializzazione di apparecchiature di misura e controllo contenenti mercurio destinate all'uso di privati e, con alcune eccezioni, nel settore sanitario. Mentre la maggior parte dei dispositivi di controllo destinati all'uso domestico, ad esempio i termostati, rientrano nell'ambito della direttiva 2002/95/CE³, apparecchiature di misura quali i termometri per la temperatura corporea e ambientale, i barometri, gli sfigmomanometri e i manometri, il cui funzionamento non è legato alla corrente elettrica, non sono disciplinati da detta direttiva. Tali apparecchiature di misura non elettriche costituiscono l'oggetto della presente proposta (cfr. l'azione 7 della strategia).

Obiettivo della direttiva è introdurre disposizioni armonizzate sul mercurio applicando restrizioni alle apparecchiature di misura ed evitando in tal modo l'immissione di sensibili quantità di mercurio nel flusso dei rifiuti, al fine di contribuire ad assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, preservando nel contempo il mercato interno in conformità dell'articolo 95 del trattato.

- **Contesto generale**

Il mercurio e i suoi componenti sono estremamente tossici per gli esseri umani, gli ecosistemi e la fauna selvatica. L'inquinamento da mercurio, inizialmente ritenuto un problema acuto e a carattere locale, è ormai riconosciuto come un problema diffuso e cronico a livello planetario. Il mercurio è persistente e nell'ambiente può trasformarsi nella forma più tossica di questa sostanza: il metilmercurio. L'esposizione al metilmercurio avviene principalmente attraverso l'alimentazione. Il metilmercurio si deposita e si concentra soprattutto nella catena alimentare acquatica e costituisce un rischio soprattutto per le popolazioni che consumano grandi quantità di pesce e di molluschi (in particolare nelle zone costiere del Mediterraneo). Anche l'esposizione

¹ COM(2005) 20 def. del 28.1.2005.

² SEC(2005)101 del 28.1.2005.

³ Direttiva 2002/95/CE del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 37 del 13.12.2003, pag. 19).

diretta al mercurio attraverso l'inalazione di vapore e l'assorbimento percutaneo costituisce un rischio sanitario.

Sebbene il mercurio sia emesso da fonti naturali, le emissioni aggiuntive provenienti da fonti antropiche, come la combustione del carbone e l'utilizzo di mercurio nei prodotti, hanno determinato aumenti significativi di concentrazioni nell'ambiente. È pertanto essenziale ridurre le emissioni di mercurio di origine antropica nell'ambiente mediante provvedimenti intesi al controllo delle emissioni o provvedimenti applicati alle prime fasi del ciclo del mercurio, quali l'offerta e l'utilizzo.

La domanda mondiale di mercurio è di circa 3 600 tonnellate all'anno, di cui circa 300 nell'UE. A livello mondiale il mercurio è ancora utilizzato primariamente nell'estrazione artigianale dell'oro, nelle batterie e nell'industria dei cloro-alcali, responsabili del 75% del consumo totale. Oggi solo l'uso nell'industria dei cloro-alcali è significativo nell'UE, sebbene il processo con celle a mercurio venga progressivamente abbandonato. Un altro impiego significativo del mercurio nell'UE è negli amalgama dentali, oggetto della legislazione comunitaria sui dispositivi medici e sulla gestione dei rifiuti. Tra le altre importanti categorie di prodotti a livello comunitario sono disciplinate le apparecchiature elettriche ed elettroniche (direttiva 2002/95/CE). La principale categoria di prodotti non ancora contemplata dalla legislazione comunitaria è costituito dalle apparecchiature di misura e controllo non elettriche e non elettroniche.

In base alle informazioni disponibili l'80-90% del mercurio utilizzato nelle apparecchiature di misura e controllo è destinato ai termometri clinici (per la temperatura corporea) e ai termometri per uso domestico. Sebbene l'utilizzo del mercurio si stia riducendo, le quantità rimangono significative: si stima che nell'UE siano impiegate 33 tonnellate di mercurio all'anno per le apparecchiature di misura e controllo e su base annua circa 25-30 tonnellate di mercurio sono immesse nel ciclo solo attraverso i termometri².

Il livello di emissioni di mercurio nell'ambiente è diminuito, poiché in un numero crescente di casi i rifiuti delle apparecchiature vengono raccolti e il mercurio è recuperato, tuttavia il tasso di emissioni resta significativo. Secondo "RPA 2002"⁴ le emissioni nell'aria ammontano a circa 8 tonnellate all'anno, partendo da un consumo annuo di 33 tonnellate di mercurio nelle nuove apparecchiature di misura e controllo, con l'aggiunta di 27 tonnellate nei vecchi dispositivi immessi nel flusso dei rifiuti. È tuttavia difficile quantificare il volume eliminato nel corso del tempo, poiché queste apparecchiature hanno una lunga durata di vita. Numerosi prodotti contenenti mercurio destinati ai consumatori finiranno nelle discariche, con un rischio di lisciviazione lenta ma prolungata. Alcuni strumenti contenenti mercurio in caso di rottura possono causare una dispersione nelle abitazioni.

Dal punto di vista della gestione dei rischi è opportuno distinguere tra apparecchiature di misura destinate all'uso di privati e quelle destinate a un impiego

⁴

RPA(2002). *Risk to health and the environment related to the use of mercury products* (Rischi per la salute e per l'ambiente legati all'impiego di prodotti a base di mercurio). Relazione redatta dalla Risk and Policy Analysts Ltd. per la DG Imprese della Commissione europea.

professionale in ambito scientifico e nell'industria. Gli impieghi professionali sono altamente specializzati. Se il contenuto di mercurio per apparecchio può essere alquanto elevato, il numero di apparecchi è limitato e detti dispositivi vengono utilizzati di norma in sistemi che sono oggetto di procedure di controllo consolidate per quanto concerne la sicurezza sul luogo del lavoro e la gestione dei rifiuti pericolosi. Al contrario si è dimostrato estremamente difficile mantenere fuori dal flusso dei rifiuti le apparecchiature di misura destinate all'uso di privati. Secondo alcuni Stati membri (per esempio NL e FR) il mercurio proveniente da tali prodotti è la principale fonte di mercurio presente nelle acque di superficie.

In base ai risultati di uno studio effettuato da RPA nel 2002 la maggior parte delle apparecchiature di misura destinate ai consumatori (circa due terzi) attualmente viene importata nell'UE. Numerosi termometri e altre apparecchiature di misura sono importate dalla Cina dall'India e dal Giappone. All'interno dell'UE i principali produttori sono il Regno Unito e la Germania (RPA 2002). L'Europa è la principale zona di produzione di strumenti destinati a impieghi tecnici e scientifici, l'altra fonte principale è l'Estremo Oriente.

Per le apparecchiature di misura destinate all'uso domestico sono disponibili soluzioni sostitutive a prezzi analoghi, pertanto il processo di sostituzione è già ben avviato. Gli studi disponibili e le informazioni fornite dall'industria mostrano che la situazione è molto meno chiara per quanto riguarda le apparecchiature di misura specialistiche, destinate a impieghi industriali e scientifici. In numerosi casi non esistono sostituti adeguati e quelli disponibili hanno prezzi sensibilmente più elevati.

- **Disposizioni vigenti nel settore oggetto della proposta**

Diversi prodotti contenenti mercurio sono già stati oggetto di divieti o di restrizioni in alcuni paesi, quali Danimarca, Francia, Paesi Bassi e Svezia. Sebbene la portata delle restrizioni sia variabile, in quasi tutti i casi la maggior parte degli impieghi professionali è esclusa dall'ambito di applicazione di queste disposizioni nazionali

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

Il presente provvedimento è coerente con la legislazione relativa all'impiego di questa sostanza in altri strumenti, quali le apparecchiature elettriche ed elettroniche. Esso contribuirebbe inoltre all'attuazione della direttiva quadro sulle acque, nella quale il mercurio è considerato una delle sostanze pericolose prioritarie.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

Durante l'elaborazione della strategia sul mercurio tutte le parti interessate sono state consultate nell'ambito di un ampio processo di consultazione. In tale occasione la Commissione ha organizzato riunioni con gli Stati membri e le parti interessate ed ha avviato una consultazione pubblica aperta su internet relativa all'eventualità che l'UE prenda iniziative supplementari per limitare la commercializzazione delle apparecchiature di misura e controllo. Globalmente i pareri espressi erano molto favorevoli all'intervento dell'UE; ulteriori informazioni sono disponibili nella VIE.

Nel quadro della consultazione, il 2 maggio 2005, la DG ENTR ha inoltre trasmesso un progetto preliminare della proposta a tutte le parti interessate (Stati membri, rappresentanti dell'industria, ONG). Il progetto è stato presentato nel corso della riunione del gruppo di lavoro istituito il 20 maggio 2005 a norma della direttiva 76/769/CEE (direttiva sulle restrizioni)⁵. La riunione ha dato alle parti interessate l'opportunità di formulare le prime osservazioni sul documento di consultazione, globalmente molto favorevoli alla proposta. Tutti gli Stati membri che sono intervenuti nella discussione si sono mostrati a favore. Alcuni hanno chiesto alla Commissione di ampliare l'ambito di applicazione delle restrizioni per includervi almeno i dispositivi per la misurazione della pressione sanguigna utilizzati nel settore sanitario (ad eccezione degli estensimetri). Nel breve termine essi hanno inoltre esortato la Commissione a continuare a promuovere l'eliminazione dei prodotti contenenti mercurio a norma della direttiva sulle restrizioni e a non fare affidamento sulla procedura di autorizzazione in REACH⁶.

Gli Stati membri sono stati invitati a fornire un riscontro sull'analisi presentata. In particolare, gli Stati membri che hanno richiesto un ampliamento dell'ambito di applicazione delle restrizioni sono stati pregati di fornire le informazioni tecniche, scientifiche ed economiche necessarie per giustificare la restrizione e dimostrarne la proporzionalità. Sono state ricevute 5 risposte. Quattro Stati membri hanno chiesto di ampliare l'ambito di applicazione per includervi gli sfigmomanometri utilizzati nel settore sanitario, mentre uno era di parere opposto.

La Commissione ha consultato gli esperti degli Stati membri sui presidi medici in merito all'applicazione di un'eventuale restrizione agli sfigmomanometri utilizzati nel settore sanitario. Gli esperti hanno concluso che gli ospedali devono disporre di strumenti altamente precisi per trattare affezioni potenzialmente letali quali ipertensione, aritmia e pre-eclampsia. Gli sfigmomanometri al mercurio assicurano il livello di precisione e di affidabilità necessario per garantire la sicurezza dei pazienti. Altri apparecchi di controllo della pressione sanguigna non hanno ancora raggiunto lo stesso livello di affidabilità.

Se in un futuro prevedibile gli sfigmomanometri a mercurio saranno necessari per testare e tarare altri manometri destinati a misurare la pressione sanguigna, sarà opportuno riesaminare la situazione quando sarà dimostrato che sfigmomanometri non contenenti mercurio sono in grado non solo di misurare l'evoluzione della pressione sanguigna, ma anche di diagnosticare e trattare l'ipertensione e di effettuare prove cliniche.

Un gruppo di quattro ONG ha affermato che la proposta andrebbe estesa a tutti gli impieghi domestici e professionali.

Opposizione alla proposta è stata espressa dalla *European Medical Devices Association* e da due produttori di barometri.

⁵ GUL 262 del 27.9.1976, pag. 201.

⁶ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, che istituisce un'agenzia europea delle sostanze chimiche e modifica la direttiva 1999/45/CE e il regolamento (CE) {sugli inquinanti organici persistenti}, COM (2003) 644 def. del 29.10.2003.

Ulteriori informazioni sulle osservazioni ricevute si trovano nella valutazione d'impatto che accompagna la proposta [SEC(2006) 194 del 21.2.2006].

• Valutazione d'impatto

Le apparecchiature di misura costituiscono la più ampia categoria di prodotti contenenti mercurio dell'UE che esula dal campo di applicazione della legislazione comunitaria sul mercurio. Per questa categoria di prodotti sono state esaminate due opzioni: l'opzione "nessun provvedimento supplementare" e l'opzione "restrizioni alla commercializzazione e all'impiego". L'ultima opzione vieterebbe la commercializzazione delle apparecchiature di misura e controllo mediante una modifica della direttiva 76/769/CEE. La portata di una restrizione a norma di tale direttiva deve tener conto della fattibilità e proporzionalità del provvedimento di gestione dei rischi proposto. Le informazioni di cui dispone la Commissione possono essere considerate sufficienti per giustificare un divieto di tutti i termometri per la temperatura corporea e di altre apparecchiature di misura destinate all'uso di singoli. Le apparecchiature specialistiche sono escluse dall'ambito di applicazione della presente proposta. Non sempre sono disponibili sostituti adeguati e la maggior parte degli impieghi professionali specialistici non sono in genere disciplinati dalle legislazioni nazionali. I costi e i vantaggi di questa opzione sono brevemente illustrati nel seguito.

– Costi

Si valuta che la restrizione proposta abbia un debole impatto economico. I sostituti delle apparecchiature di misura destinate all'uso domestico sono ritrovabili a prezzi analoghi. In base alle informazioni disponibili, il numero dei produttori che ancora esistono nell'UE è ridotto, come dimostra il fatto che non esistano organizzazioni settoriali a livello europeo o nazionale. L'impatto negativo sui produttori deve essere valutato in rapporto ai costi evitati per l'eliminazione del mercurio nella gestione dei rifiuti e per limitare le conseguenze delle emissioni. Il provvedimento può pertanto essere considerato efficace sotto il profilo dei costi rispetto ad altri provvedimenti già attuati (per esempio le restrizioni applicate al mercurio nelle batterie e nelle lampade).

Si ritiene che l'impatto sociale della restrizione proposta sia essenzialmente limitato ad eventuali perdite di occupazione presso le imprese che non possono passare alla produzione di sostituti. In base alle osservazioni ricevute nel corso del processo di consultazione gli effetti negativi sull'occupazione sarebbero molto contenuti.

Per quanto riguarda il commercio, l'impatto sarà neutro. Alcuni fornitori esterni perderebbero un mercato per i loro prodotti, mentre nel contempo i fornitori esterni che producono sostituti non contenenti mercurio estenderebbero il loro mercato.

– Benefici

Il principale vantaggio della restrizione alla commercializzazione di alcune apparecchiature di misura consisterebbe in una riduzione del mercurio nel flusso dei rifiuti urbani. Anche il flusso di rifiuti ospedalieri risulterebbe alleggerito. Come risultato conclusivo si otterrebbe una gestione dei rifiuti più efficace e una riduzione delle emissioni provenienti da discariche e inceneritori.

Il principale beneficio a lungo termine della riduzione delle emissioni di mercurio consisterà in una riduzione del livello di mercurio nell'ambiente. In tal modo sarà possibile una diminuzione dell'esposizione dell'uomo al mercurio, compreso il metilmercurio contenuto nei pesci, con conseguenti effetti positivi sulla salute. Il provvedimento ridurrà inoltre l'impatto del mercurio sul suolo e sulla biodiversità.

Una riduzione dell'impiego di apparecchiature di misura contenenti mercurio destinato all'uso domestico eviterà inoltre dispersioni di mercurio nelle abitazioni. Tali dispersioni, sebbene abbiano raramente ripercussioni dirette sulla salute umana, costituiscono una fonte di esposizione e di emissioni che è opportuno eliminare.

Dato il carattere globale e transfrontaliero dell'impatto del mercurio sull'ambiente e sulla salute, la presente proposta corroborerebbe inoltre le iniziative dell'UE a livello internazionale volte a promuovere una riduzione globale dell'impiego del mercurio.

Ulteriori informazioni sulle opzioni esaminate e sui risultati dell'impatto economico, sociale e ambientale della proposta si trovano nella valutazione d'impatto che accompagna la proposta [SEC(2006) 194 del 21.2.2006].

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi dell'azione proposta**

Obiettivo della presente proposta è assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana, preservando nel contempo il mercato interno in conformità dell'articolo 95 del trattato. A tal fine introduce disposizioni armonizzate sul mercurio per ridurre l'impiego nelle apparecchiature di misura, evitando in tal modo l'immissione di sensibili quantità di mercurio nel flusso dei rifiuti.

- **Base giuridica**

La proposta costituisce una modifica della direttiva 76/769/CEE relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, la cui base giuridica è l'articolo 95 del trattato.

Conformemente all'articolo 95 del trattato la proposta è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio secondo la procedura di codecisione. È stato inoltre consultato il Comitato economico e sociale europeo.

- **Principio di sussidiarietà**

Tutti gli Stati membri che hanno espresso un parere si sono dichiarati favorevoli alle restrizioni comunitarie relative al mercurio in occasione di una discussione nell'ambito del gruppo di lavoro preposto all'applicazione della direttiva 76/769/CEE, nonché nelle risposte al documento di consultazione della Commissione sul mercurio. Non appare inoltre opportuno affrontare il problema mediante obiettivi, poiché tale soluzione comporterebbe provvedimenti diversi a livello di Stati membri, con conseguenti distorsioni del mercato interno e una minore efficacia delle disposizioni volte a tutelare la salute e l'ambiente. Una restrizione a livello comunitario relativa a determinate apparecchiature di misura contenenti mercurio risulterebbe più efficace dell'adozione di singoli provvedimenti da parte

degli Stati membri. La direttiva proposta stabilisce norme uniformi per la circolazione dei prodotti nel mercato interno. Tale provvedimento contribuisce inoltre ad assicurare un alto livello di protezione della salute e dell'ambiente. In sintesi, la modifica proposta alla direttiva 76/769/CEE costituisce il solo modo per raggiungere pienamente detti risultati.

- **Principio di proporzionalità**

Un intervento comunitario in questo settore è giustificato dalle quantità relativamente elevate di mercurio ancora impiegate per la produzione di apparecchiature di misura e dai rischi associati a tali impieghi. Le restrizioni relative ai termometri per la temperatura corporea e ad altre apparecchiature di misura destinate all'uso di singoli coprono la maggior parte degli impieghi e delle emissioni di mercurio di questa categoria di prodotti. Per i rimanenti impieghi specializzati nel settore scientifico e industriale non sono disponibili alternative, o, quando esistono, sono molto onerose. Applicare restrizioni a tale categoria di prodotti non sarebbe proporzionato; inoltre esistono sistemi di raccolta e di recupero del mercurio eliminato da questi prodotti. Si tratta di un provvedimento tecnicamente ed economicamente appropriato per escludere il mercurio dal flusso dei rifiuti urbani, poiché le fonti sono piuttosto limitate. La direttiva proposta offrirebbe vantaggi in termini di tutela della salute umana e dell'ambiente nel quadro dei provvedimenti globali di gestione dei rischi relativi a questa sostanza. I costi sarebbero relativamente contenuti.

- **Scelta dello strumento**

Lo strumento proposto è una direttiva che modifica la direttiva 76/769/CEE.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La direttiva proposta non ha incidenza sul bilancio.

5. ULTERIORI INFORMAZIONI

La presente direttiva limita la commercializzazione di nuove apparecchiature di misura. Tale restrizione non si applica alle apparecchiature già utilizzate o vendute di seconda mano. L'obiettivo a breve termine è ridurre la quantità di mercurio immesso nell'ambiente. Poiché la quantità di mercurio contenuto nelle apparecchiature esistenti presso privati è superiore a quella rappresentata dalla vendita di apparecchiature nuove, la Commissione intende effettuare uno studio distinto (cfr. l'azione 10 della strategia) per esaminare questo problema.

A medio e lungo termine ogni impiego rimanente dovrebbe essere subordinato a un'autorizzazione a norma del regolamento REACH proposto (cfr. l'azione 8 della strategia).

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 76/769/CEE per quanto riguarda le restrizioni alla commercializzazione di alcune apparecchiature di misura contenenti mercurio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione⁷,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁸,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato⁹,

considerando quanto segue:

- (1) In base alla comunicazione della Commissione del 28 gennaio 2005 in merito a una strategia comunitaria sul mercurio¹⁰, relativa a tutti gli impieghi del mercurio, sarebbe opportuno introdurre, a livello comunitario, restrizioni alla commercializzazione di determinate apparecchiature di misura e controllo non elettriche e non elettroniche contenenti mercurio che costituiscono la principale categoria di prodotti non ancora disciplinata da provvedimenti comunitari.
- (2) L'introduzione di restrizioni alla commercializzazione di apparecchiature di misura contenenti mercurio impedirebbe al mercurio di entrare nel flusso dei rifiuti, comportando benefici per l'ambiente e, a lungo termine, per la salute umana.
- (3) Considerata la fattibilità tecnica ed economica, le informazioni disponibili sulle apparecchiature di misura e controllo indicano che i provvedimenti restrittivi dovrebbero riguardare solo le apparecchiature di misura destinate alla vendita al grande pubblico e a un settore delle cure sanitarie.
- (4) È opportuno che la presente direttiva limiti solo la commercializzazione di apparecchiature di misura nuove. Tale restrizione non va pertanto applicata alle apparecchiature già in uso o vendute di seconda mano.

⁷ GU C xx.

⁸ GU C xx.

⁹ GU C xx.

¹⁰ COM(2005) 20 def. del 28.1.2005.

- (5) Le disparità tra legislazioni o provvedimenti amministrativi adottati dagli Stati membri in merito a restrizioni al mercurio contenuto in diverse apparecchiature di misura e controllo possono creare ostacoli al commercio, falsare la concorrenza nella Comunità e in tal modo avere un impatto diretto sulla realizzazione e il funzionamento del mercato interno. Appare quindi necessario ravvicinare le leggi degli Stati membri nel settore delle apparecchiature di misura e controllo introducendo disposizioni armonizzate sui prodotti contenenti mercurio, al fine di preservare il mercato interno, assicurando nel contempo un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.
- (6) Occorre pertanto modificare la direttiva 76/769/CEE¹¹ del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.
- (7) La presente direttiva va applicata fatta salva la legislazione comunitaria che stabilisce prescrizioni minime per la protezione dei lavoratori di cui alla direttiva 89/391/CEE¹² del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, e alle direttive particolari basate sulla medesima, in particolare la direttiva 98/24/CE¹³ del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il xx xx 200x [*un anno dalla data di entrata in vigore della direttiva*], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal xx xx 200x [*diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva*].

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

¹¹ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/98/CE della Commissione (GU L 305 dell'1.10.2004, pag. 63).

¹² GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1; direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

¹³ GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11-23.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO

All'allegato I della direttiva 76/769/CEE è aggiunto il seguente punto 19bis:

“19bis Mercurio Numero CAS: 7439-97-6	Non può essere commercializzato: (1) nei termometri per la temperatura corporea (2) in altre apparecchiature di misura destinate alla vendita al grande pubblico (per esempio manometri, barometri, sfigmomanometri, termometri diversi da quelli per la temperatura corporea)
--	---